

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6715 del 29/12/2022
Oggetto	Pratica FC17A0024. CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI LONGIANO (FC). Richiedente: COMMERCianti INDIPENDENTI ASSOCIATI - SOCIETA' COOPERATIVA. Uso: IGIENICO E ASSIMILATI (IRRIGAZIONE GIARDINO - AREA VERDE).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-7037 del 29/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventinove DICEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena
Unità Gestione Demanio Idrico**

OGGETTO: CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI LONGIANO (FC)
Richiedente: COMMERCianti INDIPENDENTI ASSOCIATI – SOCIETA' COOPERATIVA
Uso: IGIENICO E ASSIMILATI (IRRIGAZIONE GIARDINO – AREA VERDE)
Pratica FC17A0024

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153, che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787 “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65 “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 “Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195 “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica” – Art. 1.3;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano”, così come modificata e integrata con successiva Deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415 “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 – Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;

RICHIAMATI:

- il I° aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2015-2021 (secondo ciclo di gestione) adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale della soppressa Autorità di bacino del fiume Po n. 7 del 17 dicembre 2015 e successivamente approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- la Deliberazione della CIP n. 4 del 20 dicembre 2021, recante "III° ciclo del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po (PdGA). II° aggiornamento – Art. 14 Direttiva 2000/60/CE. Adozione dell'aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 152/06";
- il Decreto n. 94/2022 avente ad oggetto "Art. 65, comma 7 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di Pianificazione 2021-2027 (terzo ciclo di gestione), adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 20 dicembre 2021";

PRECISATO in particolare che, nelle more dell'approvazione del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po adottato, in conformità all'art. 117, comma 2-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., con Deliberazione della CIP n. 4 del 20 dicembre 2021, al fine di garantire il pieno perseguimento delle finalità e degli obiettivi di tale aggiornamento, dalla data di pubblicazione del Decreto n. 94/2022 (ai sensi del primo comma dell'art. 2 del medesimo Decreto) sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (29/12/2022), le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con gli Elaborati di detto aggiornamento del PGA distrettuale e, in particolare, con gli obiettivi di qualità ed i contenuti di cui al Programma di misure dell'Elaborato 7 del Piano medesimo;

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927 "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a esequito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza dal 01/02/2021, poi prorogata al 31/12/2022 con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dr.ssa Tamara Mordenti;

PRECISATO che:

- ai sensi dell'art. 12 bis del R.D. n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;
- tale procedimento è assoggettato a quello di concessione ordinaria previsto dal Titolo IV del Regolamento Regionale n. 41/2001, all'art. 6;

VISTA la domanda presentata in data 24/08/2017 da Commercianti Indipendenti Associati – Società Cooperativa **(C.F. e P.IVA 00138950407)**, con sede legale in Via dei Mercanti, 3 – Forlì (FC), acquisita al protocollo di Arpae con PGFC/2017/12613 del 24/08/2017, tesa al rilascio di **nuova concessione ordinaria di derivazione di acque sotterranee con perforazione di un nuovo pozzo** da realizzare nel Comune di Longiano (FC), da cui risulta in particolare quanto di seguito riportato:

- l'area all'interno della quale verrà realizzato il suddetto pozzo, ubicata in Via Pellicciano n. 35/37 – Località Montilgallo – Comune di Longiano (FC), identificata al Catasto terreni del medesimo Comune al Foglio 21, mappale n. 247, è di proprietà del richiedente;
- il pozzo (la cui ubicazione è identificata con coordinate geografiche UTM 32 X: 768500,12 – Y: 4885347,28), avrà un diametro di 1.000 mm, una profondità massima di 42,00 m da p.c. e sarà equipaggiato con elettropompa sommersa con potenza di 4,00 kW avente una portata massima di esercizio pari a 3,00 l/s;
- il volume di prelievo annuo complessivamente richiesto è pari a 2.500 mc;
- la risorsa sarà utilizzata ad uso igienico e assimilati (irrigazione giardino – area verde);

CONSIDERATO che l'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae:

- con nota acquisita al protocollo di Arpae con PGFC/2017/13846 del 20/09/2017, ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo alla suddetta istanza a far data dal 24/08/2017, da concludersi entro 150 giorni da tale data, fatta salva la sospensione dovuta ad eventuali richieste di integrazione;
- con nota acquisita al protocollo di Arpae con PGFC/2017/13847 del 20/09/2017, ha richiesto all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e al Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena, in qualità di Enti interessati dal suddetto procedimento amministrativo, il parere di rispettiva competenza da esprimere ai sensi dell'art. 12 del R.R. n. 41/01, per il rilascio della concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica sotterranea in esame da parte della medesima Agenzia;

PRECISATO che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 263 del 04/10/2017 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;

RILEVATO che con nota prot. n. 25780 del 10/10/2017, acquisita al protocollo di Arpae con PGFC/2017/14849 del 10/10/2017, il Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena ha espresso il proprio parere, da cui risulta che **la derivazione richiesta con la suddetta istanza è conforme ai disposti del P.T.C.P.**, sulla base di quanto di seguito riportato: “[...] *l'intervento in esame non contrasta con quanto disposto dagli articoli 9, 10, 11 e 74 del PTCP. Si ritiene che l'istanza in esame possa essere ritenuta conforme ai disposti del PTCP a condizione che venga rispettata la seguente prescrizione:*

- *poiché nell'area ove sarà perforato il nuovo pozzo sono presenti filari alberati di cui art. 10 “Sistema forestale e boschivo lett. b) pianta, gruppo, filare meritevole di tutela” la realizzazione dell'opera, il suo utilizzo, così come gli eventuali interventi di manutenzione, non dovranno interferire con la presenza dei due filari alberati; in particolare gli alberi presenti non dovranno essere tagliati né danneggiati in alcun modo. [...]”;*

RILEVATO, altresì, che con nota prot. n. 517 del 26/01/2018, acquisita al protocollo di Arpae con PGFC/2018/1553 del 26/01/2018, **l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha espresso il proprio parere favorevole**, ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al R.D. n. 1775/33, nel rispetto delle seguenti condizioni: *“la derivazione potrà essere assentita solamente qualora nell'atto di concessione sia prevista la installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di Gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto. [...]”;*

RITENUTO opportuno, in mancanza di informazioni specifiche da parte del richiedente, considerare un comparto irriguo non dichiarato, ma computato sulla base della cartografia allegata all'istanza, di estensione pari a circa 01.50.00 ha;

RITENUTO opportuno, altresì, assimilare il fabbisogno idrico del suddetto comparto irriguo a quello di **“prato verde stabile”;**

ACCERTATO alla luce delle delle considerazioni sopra descritte che, sulla base dei contenuti della D.G.R. n. 1415/2016 e della D.G.R. n. 1195/2016, **la risorsa richiesta**, ad uso igienico e assimilati (irrigazione giardino – area verde), **per una quantità massima annua di 2.500 mc è inferiore al fabbisogno teorico**, calcolato senza la necessità di tener conto di eventuali perdite dei sistemi irrigui, che risulta essere **pari a 6.450,00 mc;**

DATO ATTO che:

- la quantità di risorsa idrica richiesta è accordabile, in quanto la stessa è inferiore al fabbisogno colturale teorico, calcolato come sopra descritto;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della D.G.R. 30 luglio 2007, n. 1191;
- la derivazione non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;
- non si rilevano interferenze della derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante la perforazione per la perforazione dei nuovi pozzi con le aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;

ATTESO che la tipologia di istanza, essendo assoggettata alla procedura ordinaria di cui all'art. 6 del R.R. n. 41/01, preliminarmente al rilascio della concessione, occorre autorizzare la perforazione del nuovo pozzo in esame ai sensi dell'art. 16 del medesimo Regolamento;

CONSIDERATO, pertanto, che con **Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1765 del 11/04/2018**, il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae ha autorizzato Commercianti Indipendenti Associati – Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel

rispetto di specifiche prescrizioni, a **perforare del suddetto nuovo pozzo ad uso igienico e assimilati (irrigazione giardino – area verde)**, avente le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive:

- profondità massima: 42,00 m dal piano campagna;
- diametro del pozzo: 1.000 m;
- portata massima di esercizio: 3,00 l/s;
- potenza dell'elettropompa: 4,00 kW;
- coordinate geografiche UTM* 32N X: 768.496 – Y: 4.885.349;

RILEVATO che conformemente a quanto stabilito al paragrafo “COMUNICAZIONI” della suddetta Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1765 del 11/04/2018, con nota pervenuta in data 23/12/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/211057, così come rettificata con nota pervenuta in data 28/12/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/212923, Commercianti Indipendenti Associati – Società Cooperativa ha trasmesso la Relazione tecnica di avvenuta perforazione del medesimo pozzo;

ATTESO che, sulla base della documentazione allegata alla suddetta Relazione tecnica di avvenuta perforazione e alla relativa nota di rettifica, risulta che il nuovo pozzo ha un diametro di 1.000 mm con tubazione di rivestimento in cemento, una profondità di 30,00 m dal piano di campagna, è equipaggiato con elettropompa sommersa avente una potenza pari a 0,75 kW e una portata massima pari a 0,66 l/s ed è ubicato nell'area identificata al Catasto terreni del Comune di Longiano al mappale n. 247 del Foglio 21;

EVIDENZIATO che, ai fini del rilascio della concessione in oggetto, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1, comma 2 del Decreto n. 94/2022, è stata effettuata nuovamente l'istruttoria per valutare la compatibilità del prelievo col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, facendo riferimento al II° aggiornamento del Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ossia al Piano di Gestione 2021-2027, in quanto tale valutazione è effettuata successivamente al 29/07/2022, data di entrata in vigore del suddetto Decreto di Salvaguardia;

ATTESO che dalla suddetta istruttoria risulta in particolare che:

- dall'analisi della relazione idrogeologica e tecnica allegata all'istanza e sulla base della geomorfologia dell'area, si evince che il prelievo in esame è assimilabile ad una derivazione ricadente sul C.I. “Conoide Pisciatello-Rubicone-Usa – confinato superiore” (codice C.I. 0565ER-DQ2-CCS), che si allunga in direzione NE-SW ad est del pozzo, acquifero “Conoidi Alluvionali Appenniniche – Acquifero confinato superiore”, ricaricato prevalentemente da fonti appenniniche in stato quantitativo “buono” e in stato qualitativo “buono”, la cui base non è rilevabile;
- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come “moderato”;
- localmente il corpo idrico risulta a criticità “media”, dato che il valore di subsidenza è “accettabile/assente” (valore di -2,50/-0,00 mm/anno), il valore di soggiacenza è “in deficit moderato” (valore fra 15 m/20 m) ed il valore del trend piezometrico è “in aumento” (valore di circa 0,4 m);

VERIFICATO che dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione), così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito “**Repulsione**”, ovvero **la derivazione è compatibile** e risponde alle necessità del Piano di Gestione delle Acque 2021-2027, **fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia con la prescrizione dell'installazione del misuratore dei volumi emunti e fatta salva la clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare, nonché con la revisione delle modalità d'uso della risorsa per il risparmio dei volumi prelevati**;

DATO ATTO che, in merito al risparmio dei volumi prelevati, la quantità di risorsa idrica richiesta è inferiore al fabbisogno colturale teorico, calcolato come sopra descritto;

RILEVATO che in data 11/08/2017 il richiedente ha versato complessivamente un importo pari a € 230,00 per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della suddetta domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea con procedura ordinaria comportante autorizzazione alla perforazione;

PRESO ATTO che:

- in data 29/12/2022 il richiedente ha versato l'importo di € 250,00 dovuto a titolo di deposito cauzionale, adeguato al minimo stabilito dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2;
- in data 29/12/2022 il richiedente ha versato l'importo di € 14,19 pari a 1/12 del canone relativo all'anno 2022;
- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni a cui è subordinato l'esercizio della concessione, acquisito al protocollo di Arpae con PG/2022/213244 del 29/12/2022;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, la concessione di prelievo di acqua pubblica sotterranea possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 6 del R.R. n. 41/2001;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, Ing. Milena Lungherini e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e Titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC, Ing. Milena Lungherini, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di rilasciare** la concessione ordinaria **FC17A0024** a **Commercianti Indipendenti Associati – Società Cooperativa (C.F. e P.IVA 00138950407)**, con sede legale in Via dei Mercanti, 3 – Forlì (FC), per il prelievo di acqua pubblica sotterranea ad **uso igienico ed assimilati (irrigazione giardino – area verde)**, mediante l'utilizzo di un nuovo pozzo perforato e ubicato in Via Pellicciano n. 35/37 – Località Montilgallo – Comune di Longiano (FC), avente le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive:
 - profondità massima: 30,00 m dal piano di campagna;
 - diametro: 1.000 mm con tubazione di rivestimento in cemento;
 - potenza dell'elettropompa: 0,75 kW;
 - coordinate geografiche UTM RER: X: 768.581 – Y: 885.545;
2. **di fissare** la quantità di acqua sotterranea prelevabile dal suddetto punto di captazione pari alla **portata massima di esercizio pari a 0,66 l/s** corrispondente ad un **volume complessivo annuo massimo di 2.500 mc**, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e delle condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione che costituisce parte integrante del presente atto;
3. **di stabilire** che il concessionario è obbligato **all'installazione nel suddetto pozzo (entro 30 giorni dalla notifica del presente atto) e alla regolare manutenzione del misuratore dei volumi che registri i volumi emunti**, annotando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre di ogni anno, che dovranno essere **comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno** all'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae **a mezzo PEC** al seguente indirizzo aofc@cert.arpa.emr.it ;
4. **di stabilire** che la concessione è rilasciata, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, per una durata non superiore a **10 anni** e che, pertanto, la relativa scadenza è fissata al **31/12/2032**;
5. **di fissare** in **€ 250,00** l'importo del **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;

6. **di stabilire** che, sulla base della normativa citata in premessa, il **canone annuo è pari a € 170,31**;
7. **di stabilire** che in caso di mancato pagamento del canone annuo saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione avvierà le procedure per il recupero coattivo del canone stesso, secondo quanto previsto dall'art. 51 della Legge Regionale 22 dicembre 2009, n. 24;
8. **di stabilire** che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. n. 7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
9. **di assoggettare** la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e che costituisce parte integrante del presente atto;
10. **di dare atto** che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente atto e al suo Disciplinare allegato, comportano il diniego della concessione e l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 155, comma 2 della L.R. n. 3/1999;
11. **di dare conto** che l'originale del presente atto, completo di Disciplinare, è conservato presso l'archivio informativo di Arpae;
12. **di notificare** digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
13. **di stabilire** che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese di istruttoria nel Capitolo n. 04615;
14. **di stabilire** che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F. 04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
15. **di stabilire** che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
16. **di stabilire** che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 104/2010, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena – Area Est
Dr.ssa Tamara Mordenti*

*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione ordinaria FC17A0024 di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso igienico e assimilati (irrigazione giardino – area verde), in Comune di Longiano (FC), richiesta da Commercianti Indipendenti Associati – Società Cooperativa (C.F. e P.IVA 00138950407)

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO

1. Il prelievo di acqua pubblica sotterranea avverrà mediante l'utilizzo di n. 1 nuovo pozzo realizzato in Comune di Longiano (FC), in area di proprietà del richiedente, ubicata nel medesimo Comune in Via Pellicciano n. 35/37 – Località Montilgallo, identificata al Catasto terreni del medesimo Comune al mappale n. 247 del Foglio 21 avente le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive:
 - profondità massima: 30,00 m dal piano di campagna;
 - diametro: 1.000 mm con tubazione di rivestimento in cemento;
 - potenza dell'elettropompa: 0,75 kW;
 - coordinate geografiche UTM RER: X: 768.581 – Y: 885.545.
2. La risorsa derivata viene utilizzata esclusivamente ad **uso igienico e assimilati (irrigazione giardino – area verde)**.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo è concesso **per una portata massima di esercizio pari a 0,66 l/s e un volume complessivo annuo di 2.500 mc.**
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dall'Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART.3

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta avrà una durata non superiore a **10 anni**, ovvero fino al **31/12/2032**.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario deve provvedere all'installazione nel suddetto nuovo pozzo (**entro 30 giorni dalla notifica del presente atto**) e alla **regolare manutenzione del misuratore dei volumi** che registri l'entità di risorsa emunta, indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici (pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it), all'Autorità di Bacino del fiume Po (pec: protocollo@postacert.adbpo.it) e all'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni

di Forlì-Cesena di Arpae, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento e ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione all'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica aofc@cert.arpa.emr.it, unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.

2. Il concessionario è obbligato a collocare, entro 20 giorni dal ritiro del presente atto, in prossimità delle opere di presa, un **cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione;
 - numero della concessione;
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento, il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

3. Dato che nell'area ove è stato realizzato il suddetto nuovo pozzo sono presenti filari alberati di cui art. 10 "Sistema forestale e boschivo lett. b) pianta, gruppo, filare meritevole di tutela", conformemente a quanto prescritto dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena con nota rot. n. 25780 del 10/10/2017, acquisita al protocollo di Arpae con PGFC/2017/14849 del 10/10/2017, l'utilizzo di tale pozzo, così come gli eventuali interventi di manutenzione, non dovranno interferire con la presenza dei due filari alberati; in particolare gli alberi presenti non dovranno essere tagliati né danneggiati in alcun modo.
4. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
5. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza e in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
6. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo, nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi e al pubblico generale interesse. Il pozzo non potrà essere abbandonato senza aver provveduto alla relativa disattivazione a regola d'arte; pertanto, il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione e a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo stesso non alteri la qualità e il regime dell'acquifero.
7. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche.
8. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto

canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

ART. 7

RINUNCIA DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La **concessione richiesta è assentita, ai sensi della D.G.R. n. 787 del 09/06/2014, fino al 31/12/2032**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà dell'Agenzia concedente di revisionarla o revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. La concessione decade, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, nei seguenti casi:
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave e reiterato, del Disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - sub-concessione a terzi.

L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 8

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistono i fini della derivazione, **il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione, ai sensi del R.R. 41/2001 e quindi entro il 31/12/2032.**

ART. 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta all'Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario”*.

ART. 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, nonché di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Agenzia concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.